ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Art. 47-sexies

Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo

La condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non piu' di dodici ore, puo' essere proposta per la revoca della misura. Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata e' punita ai sensi dell'articolo 385, primo comma, del codice penale ed e' applicabile la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo. La condanna per il delitto di evasione comporta la revoca del beneficio. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa a questi, ai sensi dell'articolo 47-quinquies, comma 7

Versione in vigore dal 23 marzo 2001, tuttora in vigore · versione 48

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento penitenziario
Estremi	Legge 26 luglio 1975, n. 354
Titolo	I — Trattamento penitenziario
Capo	VI — Misure alternative alla detenzione e remissione del debito
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-penitenziario/art-47-sexies-allontanamento-dal-domicilio-senza-giustificato-motivo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it